

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Giorgio Fraccastoro - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIGNOR GRECO RENATO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES L'AQUILA/MAFREDONIA DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 1° 3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila dell'Aquila riduce la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi della tassa reclamo.

2. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L'AQUILA/FLAMINIA DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila dell'Aquila riduce la sanzione della ammenda a € 400,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI € 1.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società L'Aquila dell'Aquila riduce la sanzione della ammenda a € 800,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL'11.3.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL'11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

6. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 E DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/USD CAVESE 1919 DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Eboli (Salerno) riduce la sanzione della ammenda a € 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO POL. A.S.D. ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 715 del 7.3.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. A.S.D. Juventus Fano di Fano (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 23 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio